

# Incidente Probatorio

Incidente probatorio, credo sia un termine che tutti abbiano sentito almeno una volta. Chi invece è assiduo spettatore di TG o di trasmissioni che si occupano spesso di cronaca nera, probabilmente saprà anche il suo significato.

L'incidente probatorio è un evento che si discosta dal normale svolgimento delle indagini preliminari, un'eccezione appunto, e riguarda l'assunzione della prova. Da qui, il termine appunto Incidente Probatorio.

Ma di cosa si tratta? Per riuscire a spiegare in modo chiaro e semplice cosa sia, occorre fare un passo indietro.

Prima che il nuovo Codice di Procedure Penale entrasse in vigore nel 1989, la notizia di un reato dava il via a quella che veniva chiamata "istruttoria", cioè una fase di indagini condotte dal Pubblico Ministero (istruttoria sommaria) o dal Giudice Istruttore (istruttoria formale). terminate le indagini, sulla base delle prove raccolte, l'imputato poteva essere prosciolto oppure rinviato a giudizio del Tribunale che, in un pubblico dibattimento, lo avrebbe giudicato avvalendosi di tutti gli elementi raccolti.



Come saprete, il nuovo Codice di Procedura Penale ha rivoluzionato questo sistema istruttorio sostituendolo con uno profondamente garantista, in cui si è stabilito il principio che tutte le prove, pro e contro l'imputato, devono essere raccolte in contraddittorio tra accusa e difesa durante il dibattimento in Tribunale.

La fase istruttoria delle indagini è stata soppressa e il suo posto è stato preso dalla fase delle "indagini Preliminari". Le indagini preliminari sono svolte dal P.M da un lato e dalla difesa dall'altra e sono tenute sotto controllo dal G.I.P, cioè il Giudice delle Indagini Preliminari. Quest'ultimo non ha poteri di indagine ma ha il compito di decidere sulle

richieste del P.M e della difesa da giudice terzo e imparziale. Terminata questa fase, un altro giudice, il G.U.P (Giudice dell'udienza preliminare) decide se l'imputato dev'essere prosciolto o rinviato al giudizio del Tribunale. In caso di rinvio a giudizio, tutte le prove raccolte non vengono trasmesse al Tribunale e quindi non valgono come prova ma devono essere formate ex-novo nel corso del dibattimento. In altre parole tutto il materiale raccolto durante le indagini preliminari serve solo per decidere se l'imputato deve essere processato o meno.

Questo sistema ha degli inconvenienti.

Non sempre è possibile ripetere nel dibattimento quelle prove che sono state raccolte nella fase di indagine. Sappiamo che il processo si celebra spesso a distanza di molto tempo e non sempre le prove, come testimonianze o perizie su cose, possono essere ripetute. E' il caso di testimoni in età avanzata, affetti da gravi malattie oppure minacciati e quindi in pericolo di ritrattazione. Anche la perizia su cose soggette a modifica o in quantità non tali da poter permettere un doppio esame.

In questi casi, su richiesta del P.M o della difesa, il G.I.P può disporre che la prova sia assunta nella fase preliminare con modalità da poter essere poi utilizzata in fase di dibattimento. In gergo si dice che la prova viene "cristallizzata". A questo particolare meccanismo il legislatore ha dato il nome di Incidente Probatorio.

Alla Prossima

Fiorenzo